

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1051

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE CORATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1994

Modifica dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive integrazioni, sul nuovo codice
della strada

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 80 del nuovo codice della strada regola le revisioni dei veicoli a motore abilitati a servizio pubblico o comunque di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate nonchè i rimorchi di massa complessiva superiore a 6 tonnellate al fine della sicurezza della circolazione e della protezione dell'ambiente.

Tali revisioni devono essere effettuate ogni anno con le cadenze previste dalla direzione generale della motorizzazione civile presso gli uffici provinciali della medesima direzione.

Il numero dei veicoli sopradetti da sottoporre a revisione ogni anno è di circa 800.000 e la visita di revisione comporta la verifica dei dispositivi e delle strutture indicate nell'appendice IX dell'articolo 238 del regolamento del nuovo codice della strada.

I punti da verificare sono molti e richiedono tempi non compatibili con le attuali disponibilità di personale ed attrezzature degli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC), per cui la garanzia di sicurezza della circolazione costringe l'utenza a code interminabili con

perdita di ore di lavoro sia dei mezzi che degli uomini, senza ottenere le garanzie degli scopi prefissi.

I dispositivi che maggiormente qualificano la sicurezza della circolazione, e la protezione dell'ambiente sono quelli elencati nel disegno di legge.

Tali dispositivi richiedono l'impiego di attrezzature e tempi lunghi per cui con l'emendamento che si propone si vuole dare il contributo ai tecnici operatori della motorizzazione civile e offrire maggiori garanzie alla sicurezza della circolazione senza nulla cedere alle attribuzioni che l'articolo 80 demanda alla MCTC.

Tutto ciò naturalmente, semplificando i controlli e garantendo l'efficienza dei dispositivi di cui sopra contribuirebbe al risparmio di tempo sia da parte dell'amministrazione che dell'utenza con benefici economici che, al momento attuale per un settore depresso quale è quello della motorizzazione, sono indubbiamente significativi.

La procedura proposta semplificherebbe altresì il lavoro dei tecnici della motorizzazione i quali potrebbero così spostare la loro attenzione sui rimanenti punti da verificare sempre a maggiore garanzia della sicurezza della circolazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. I veicoli a motore adibiti a servizio pubblico e tutti i veicoli a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate nonchè i rimorchi di massa complessiva superiore a 6 tonnellate, devono essere presentati alla verifica di revisione periodica presso gli uffici provinciali della Direzione generale della MCTC muniti di attestazione tecnica, di data non anteriore a tre mesi, relativa alla efficienza della combustione, dei dispositivi di frenatura, di sterzo e integrità del telaio e sospensioni, in conformità delle disposizioni nazionali e comunitarie, rilasciate da officina di autoriparazione specialistica.

8-ter. Le officine di autoriparazione specialistiche per uno o più dei settori, di cui al comma 8-bis, dovranno essere riconosciute dagli uffici provinciali competenti per territorio della Direzione generale della MCTC, entro il 31 dicembre 1994, sulla scorta dell'impianto, delle attrezzature e dei tecnici di cui dispongono, i quali debbono comunque essere iscritti nell'albo professionale.

8-quater. L'attestazione tecnica dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla Direzione generale della MCTC».

